

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4484

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANTORI, CAMPA

Istituzione del ruolo speciale delle unità navali
in dotazione alla Polizia di Stato

Presentata il 13 novembre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — A seguito dell'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono sorte problematiche in merito al regime giuridico delle unità navali della Polizia di Stato. Infatti, in ragione dell'ordinamento civile assunto dalla Polizia di Stato, non è stato più possibile conservare l'iscrizione delle predette unità navali nei « ruoli speciali del naviglio militare dello Stato ».

In realtà, dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 », e dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che all'articolo 12, commi 9-*bis* e seguenti, individua le navi in servizio di polizia che operano nelle

acque territoriali e, in particolare, al comma 9-*quater* assegna l'area di intervento, con poteri identici alle navi militari, alle unità navali in servizio di polizia anche al di fuori delle acque territoriali, discende la legittimità allo svolgimento delle attività istituzionali in mare delle unità navali in servizio di polizia. L'evoluzione normativa in materia però non ha sempre tenuto conto dello *status* giuridico della Polizia di Stato con la conseguenza che fino ad oggi non è stato possibile conferire la giusta identità giuridica al naviglio della Polizia di Stato passato dallo *status* militare all'ordinamento civile.

È quindi indispensabile istituire un ruolo speciale del naviglio di Stato per le Forze di Polizia ad ordinamento civile come fa la presente proposta di legge, tenuto dal Ministro dell'interno.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le unità navali in dotazione alla Polizia di Stato sono iscritte in un ruolo speciale del naviglio militare dello Stato.

2. I piani delle unità navali di cui al comma 1 sono trasmessi allo stato maggiore della Marina che indica gli eventuali lavori e modifiche da eseguire allo scopo di consentire l'installazione di particolari apprestamenti militari compatibili con il normale impiego di istituto.

3. Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 e regolati i rapporti che ne derivano. Con i medesimi decreti è altresì disciplinata la posizione del personale che costituisce l'equipaggio delle unità navali di cui al comma 1.

4. Il soggetto preposto alla tenuta del ruolo speciale di cui al comma 1 è il Ministro dell'interno.

